

# I registri di carico sono ancora su carta

Le istruzioni relative a tempi e modalità per la presentazione in forma telematica dei dati di contabilità dei soggetti interessati dalla telematizzazione sono state formalizzate dall'agenzia delle Dogane con la circolare 21/D/2008, che riguarda i depositari autorizzati operanti nel settore dei prodotti energetici, poi completata dalla 10/D/2009, che detta istruzioni per le altre tipologie di operatori, e nella circolare 8/D/2009 per il settore dei prodotti alcolici.

Gli interventi chiariscono che i dati trasmessi in forma telematica devono trovare corrispondenza nella contabilità - di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico delle accise - dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale, la quale pertanto va mantenuta e gestita secondo le formalità finora osservate. Inoltre, il flusso informatico deve poter sempre essere stampato a richiesta delle autorità. In effetti, l'introduzione della telematica ha portato all'abolizione di numerosi documenti cartacei (fra cui i prospetti riepilogativi della produzione e movimentazione dei prodotti, i prospetti quindicinali, la dichiarazione di immisione in consumo), tuttavia il processo di "dematerializzazione" non è ancora completo e per i registri di carico e scarico bisognerà attendere un apposito provvedimento.

Di base, l'obbligo dell'invio telematico concerne i dati relativi alla movimentazione dei prodotti, il riepilogo delle garanzie e della posizione relativa al debito/credito d'imposta, che devono essere comunicati dagli operatori in conformità alle rispettive periodicità (si veda la tabella in pagina). In caso di inesattezze, le informazioni così trasmesse possono essere oggetto di rettifica su istanza di parte tramite l'inserimento o la cancellazione dei record interessati, in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell'apposito campo «Note», la motivazione della rettifica, che deve comunque sempre trovare corrispondenza nelle eventuali modifiche effettuate nella contabilità cartacea. Resta fermo che la rettifica non esclude, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

L'obbligo di comunicazione investe anche le risultanze contabili relative a cali o eccedenze di giacenza accertati in occasione delle attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo. Sui dati trasmessi il sistema esegue i necessari controlli e in caso di errori li segnala all'utente per consentirgli la predisposizione e l'invio dei record corretti. La presenza di errori formali e di coerenza è infatti ostativa al buon esito della registrazione.

Ad ogni modo, le modalità tecnico-operative di trasmissione dei file e del prelievo degli esiti sono a disposizione degli utenti sul sito delle Dogane. Nel caso di indisponibilità del proprio sistema, l'operatore deve darne immediata comunicazione alla Dogana competente e, laddove tale situazione dovesse perdurare per un periodo superiore a tre giorni lavorativi, è comunque tenuto a presentare i dati su supporto magnetico o ottico, unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei all'uopo predisposti e disponibili sul sito dell'Agenzia. Se l'indisponibilità riguarda il sistema informatico delle Dogane, indipendentemente dalla sua durata, l'operatore, al ripristino del funzionamento, provvede all'invio.